

COMUNE DI FLORIDIA

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILABILI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il deposito, la raccolta, il trasporto e, in genere, lo smaltimento dei rifiuti urbani - compresi quelli pericolosi di cui al punto 1.3. della delibera 27 aprile 1984 -, dei rifiuti speciali assimilabili - secondo quanto stabilito dal punto 1.1.1. della delibera 27 aprile 1984 - e dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, 4° comma, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82; detta, infine, norme per garantire un distinto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- 1.A. ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 1.B. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- 1.C. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- 1.D. agli scarichi disciplinati dalla legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
- 1.E. alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 Luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- 1.F. ai materiali esplosivi.

ART. 2

FONDAMENTO LEGALE

Il presente Regolamento trova il suo fondamento negli articoli 3, 8, 11, 14, 21 D.P.R. n. 915/82 e nell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/93.

ART. 3

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti, già classificati dalla legge come urbani, speciali, tossici e nocivi, sono così ulteriormente specificati:

3. A. Rifiuti urbani che comprendono:

3. A. 1. rifiuti indicati nell'art. 2, comma III, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, cioè: i residui derivanti da lavorazioni industriali, da fabbricati o da altri insediamenti civili; i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili; i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico.
3. A. 2. I rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3. della delibera 27 luglio 1984 e cioè: batterie e pile, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", prodotti farmaceutici.
3. A. 3. I rifiuti assimilabili ai precedenti, anche se provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, purché rispondano ai requisiti previsti al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Ministeriale del 27/07/84.

3. B. Rifiuti speciali che comprendono:

3. B. 1. i residui derivanti da lavorazioni industriali, nonché da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità non sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani e che non rientrano al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Ministeriale del 27/07/84.

- 3.B.2. Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero o affini, pubblici e privati, non assimilabili a quelli urbani.
 - 3.B.3. Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorate ed obsolete.
 - 3.B.4. Veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti.
 - 3.B.5. Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.
- 3.C. Rifiuti tossici-nocivi che comprendono tutti quei rifiuti che contengono o sono contaminati in quantità e in concentrazione tale da presentare pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, e sono le sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82, come precisato dal paragrafo 1.2. della delibera 27 luglio 1984.

ART. 4

SMALTIMENTO

Per smaltimento devono intendersi tutte quelle operazioni atte a eliminare i rifiuti, e cioè:

- 4.A. lo spazzamento e le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- 4.B. il conferimento, cioè le modalità secondo le quali i rifiuti vengono provvisoriamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 4.C. la raccolta, cioè l'operazione di prelievo dei rifiuti che gli addetti a tale servizio eseguono;
- 4.D. il trasporto, cioè l'operazione di trasferimento dei rifiuti dalla zona di raccolta alla zona adibita al trattamento;
- 4.E. il trattamento consiste nel deposito dei rifiuti nella discarica sita in impianti ad interrimento controllato, con adeguate protezioni e applicazione dei procedimenti necessari per eliminare o rendere innocuo le sostanze nocive.

A servizio della zona oggetto di definitiva raccolta dei rifiuti deve esistere un impianto di trattamento dei liquami generati dalla decomposizione organica, qualora la mutata classificazione della discarica comunale ne preveda l'obbligatorietà.

ART. 5

PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, ed è sottoposto all'osservanza dei principi indicati nell'art. 1 D.P.R. 915/82.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

ART. 6

OBBLIGATORIETA'

Il conferimento dei rifiuti è obbligatorio secondo le norme del presente Regolamento e può avvenire solo nei luoghi stabiliti al Comune.

I rifiuti passano in proprietà del Comune nel momento in cui vengono raccolti dal servizio pubblico o accettati in un pubblico impianto di smaltimento.

ART. 7

RIFIUTI ESCLUSI

Dal servizio di raccolta sono esclusi i rifiuti speciali indicati nell'art. 3, punto 3.B, i rifiuti indicati nell'art. 1, comma 2, i rifiuti tossici e nocivi indicati nell'art. 3, punto 3.C, del presente Regolamento.

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, che non possono cioè essere contenuti nei contenitori autorizzati, ed esclusi quelli indicati al primo comma, si rinvia all'art. 19 del Regolamento.

I rifiuti esclusi dal Servizio Comunale di raccolta devono essere eliminati dal privato, a sue spese, conformemente alle disposizioni della legge 10/05/76, n. 319 e del D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.

ART. 8

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità.

ART. 9

Obbligo d'informazione

Gli utenti del servizio pubblico devono fornire al Comune tutte le informazioni richieste su tutti i fatti e le circostanze che possano interessare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 10

Rovistamento

I rifiuti pronti per la raccolta non possono essere rovistati.

ART. 11

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani per tutte le fasi dello smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilabili, e quindi a provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento in osservanza delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni regionali.

I rifiuti speciali inerti possono essere depositati in discariche autorizzate di tipo II A, oppure usati - previa autorizzazione comunale - per riempimenti, drenaggi, coperture di discariche. Il Comune deve essere dotato di una discarica di tipo II A.

I rifiuti speciali di cui all'art. 2, 4° comma, n. 4 (veicoli fuori uso e loro parti) debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

ART. 12

Obblighi dei produttori di rifiuti tossici e nocivi

Il produttore di rifiuti tossici e nocivi è tenuto a mantenere scrupolosamente separati il flusso di tali rifiuti, da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili, e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, creando apposite zone protette di stoccaggio provvisorio. Anche detto stoccaggio deve esser preventivamente autorizzato dalla Regione.

I produttori di rifiuti tossici e nocivi devono dare notizia al Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, della loro attività, indicando con quali mezzi e modalità provvedono al loro smaltimento.

Chiunque intenda esercitare un'attività suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi, deve farne esplicita menzione nella destinazione d'uso della concessione edilizia che non potrà esser rilasciata finché non verrà prodotta l'autorizzazione regionale allo smaltimento.

ART. 13

Obblighi dei produttori di rifiuti pericolosi

Le sostanze infiammabili, tossiche e i relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F" devono formare oggetto di raccolta separata soltanto da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio, delle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usino abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i kg. 3 di prodotto non utilizzato. I produttori di questi rifiuti devono conferirli direttamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.

Per le pile/batterie e per i farmaci si rinvia all'art. 16 del presente Regolamento.

Titolo II

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 14

PERIMETRO URBANO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA

Il perimetro di raccolta viene definito, e può essere modificato, con apposita deliberazione consiliare.

L'allegata planimetria in scala 1:5000, che è parte integrante del presente Regolamento, stabilisce i limiti della zona di raccolta obbligatoria e la zona servita dai contenitori.

ART. 15

RACCOLTA NORMALE

Il Comune assicura il servizio di raccolta in tutto il centro abitato, come meglio definito nell'allegata planimetria.

Il servizio normale comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle case di civile abitazione, uffici, servizi pubblici, sale di riunioni, negozi, magazzini, locali di deposito, laboratori, aziende commerciali; comprende anche i rifiuti di attività artigianale ed industriale assimilabili, per quantità e qualità, a quelli urbani.

ART. 16

RACCOLTA DIFFERENZIATA

I seguenti materiali destinati al riciclo non possono essere conferiti nei normali sacchi a perdere e nei normali contenitori:

- 16.A. vetro e lattine vuote di alluminio: la raccolta avviene separatamente, mediante appositi contenitori forniti dal Comune;
- 16.B. batterie e pile: la raccolta avviene separatamente, mediante conferimento da parte dei produttori negli appositi i contenitori forniti dal Comune, da collocarsi nei punti previsti nell'allegata planimetria;
- 16.C. prodotti farmaceutici: la raccolta avviene separatamente mediante conferimento da parte dei produttori negli appositi contenitori forniti dal Comune.

ART. 17

RACCOLTA FUORI PERIMETRO

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta di cui all'allegata planimetria sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta nella misura stabilita dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione C.C. n.114/94.

ART. 18

CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORDINARI URBANI O ASSIMILABILI

I rifiuti urbani devono essere riposti in sacchi di plastica biodegradabile, forniti dal Comune limitatamente alle somme stanziare in bilancio, e saldamente chiusi all'estremità superiore in modo da impedire ogni fuoriuscita prima di essere inseriti nei cassonetti o posti sul suolo pubblico dell'area meglio specificata

nell'allegata planimetria.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati: rifiuti ingombranti, pericolosi, tossici e nocivi, gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc...), sostanze liquide, materiali accesi, materiali (metallici e non), che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Nei cassonetti gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi.

ART. 19

CONFERIMENTO RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili non sono conferiti mediante normale sistema di raccolta.

Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti ingombranti hanno luogo su richiesta dell'interessato.

L'Amministrazione provvede ad istituire l'apposito servizio.

ART. 20

TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare le esigenze igienico-sanitarie e ambientali.

ART. 21

TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti deve avvenire a mezzo di appositi

impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. n. 915/82.

Titolo III

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 22

ABBANDONO DI RIFIUTI

E' sempre vietato il getto dei rifiuti, l'abbandono o il loro deposito incontrollato, anche se temporaneo, sia su aree pubbliche che private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 23

PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE DEI FABBRICATI

Le aree scoperte private dei fabbricati non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, i quali devono conservarle costantemente libere da materiali di scarto quand'anche abbandonati da terzi.

All'uopo, i proprietari devono munire tali aree delle necessarie recinzioni, di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee al fine di evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione.

Qualora i responsabili sopra descritti non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti risultasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, si procede come da art. 22 del presente Regolamento.

ART. 24

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I titolari di diritti reali e coloro che hanno la disponibilità di fatto di terreni privi di edifici, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli liberi da materiali di scarto, quand'anche abbandonati da terzi.

All'uopo, i titolari di diritti reali devono munire tali aree delle necessarie recinzioni, di canali di scolo, o di altre opere ritenute idonee al fine di evitare l'inquinamento o pericoli di pubblica incolumità, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di inosservanza, si procede come da art. 22 del presente Regolamento.

ART. 25

PULIZIA DEI MERCATI

Gli utilizzatori delle superfici pubbliche e gli utilizzatori dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, debbono mantenere pulito il suolo attorno ai rispettivi posteggi, operando la raccolta dei rifiuti generati dalla propria attività in appositi contenitori messi a disposizione dell'Ente.

In caso di inosservanza, il Sindaco potrà sospendere la licenza.

ART. 26

ZONE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che hanno in uso zone di terreno pubblico o comunque di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, diversi da quelli utilizzati per la spazzatura.

I rifiuti raccolti devono esser conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Le aree occupate da luna-park, circhi e affini, devono essere tenute pulite nella fase d'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta sgomberate.

I rifiuti urbani interni devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 27

CARICO E SCARICO DI MATERIALI

Nelle operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, gli interessati devono provvedere alla pulizia delle aree riguardanti dette operazioni.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dagli addetti al servizio, con spese a carico degli interessati secondo le modalità indicate dall'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 28

DISPOSIZIONI VARIE

I cittadini che conducono cani o altri animali per le vie e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le zone a verde, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino le pubbliche vie.

Qualora l'animale sporcasse, il proprietario dell'animale stesso è tenuto a un'immediata pulizia. In tal caso sarà esente da sanzione.

I cani, salvo i cani-guida per ciechi, non possono entrare in negozi ed esercizi pubblici.

Chi effettua attività relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino imbrattate da tali attività, e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

In caso d'inosservanza si procede a norma dell'art. 22 del presente Regolamento.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite dal servizio pubblico secondo le

disposizioni e le modalità stabilite dalla competente Azienda U.S.L. e servizio veterinario.

Con spese a carico dell'interessato sono parimenti asportate le carogne di animali rinvenute all'interno di costruzioni o aree private.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, le violazioni al presente Regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli artt. 106 e 107 del Testo Unico legge comunale e provinciale del 1934.

ART. 30

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

APPENDICE A

Tabella 1.1.1.

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2., se rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policloro dibenzodiossine e/o policlorobenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se prevalentemente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI:

E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 16.01.1996.

IL SUDDETTO ATTO E' STATO APPROVATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1996 CON DECISIONE 1884/1449.

E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 07 MAGGIO 1996 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 21 MAGGIO 1996.
